



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE 02 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. **GIANGIACOMO ROCCO DI TORREPADULA**
VIA DELLA MOSCOVA N. 18
20122 MILANO
MI

Avv. **MARCELLA COCCANARI**
VIA LEOPARDI, 12
20123 MILANO
MI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **64563/2016** - **RITO ORDINARIO**
Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Giudice: **LEUZZI RENATO UMBERTO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **3753/2017** in data : **29/04/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

FASSATI IPPOLITO

Difeso da:

GIANGIACOMO ROCCO DI TORREPADULA

Resistente Principale

COMUNE DI MILANO

Difeso da:

MARCELLA COCCANARI

vedi P.Q.M. allegato

Milano 24/05/2017

IL CANCELLIERE

SENTENZA

In via prodromica va messo in evidenza come, a seguito della modifica dell'art.132 cpc, con riferimento alla novella (L.18.06.2009 n.69, art. 58), la sentenza deve tra l'altro contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (n.4 art. cit), mentre non è più richiesto "lo svolgimento del processo", che viene quindi omissis.

È opportuno considerare che in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta (cfr. art. 202 del Cds), l'obbligazione derivante dalla contravvenzione amministrativa è comunque estinta, perché occorre procedere alla differenziazione che il Legislatore ha evidenziato tra importo della sanzione e spese del procedimento, anche in esito ad ogni particolare richiamo e riferimento alla giurisprudenza di merito.

Del resto, in tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta (cfr. pag. ricorso), da parte dell'Autorità competente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art.18 della L.689/81, a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e questa violazione rende illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (rif. Cass. civ. la sezione – Sent- n.13505/2004).

Tanto rilevato e considerato, è corretto esporre che ai fini della legittimità dell'iter procedurale che conduce all'emissione del provvedimento opposto (ordinanza-ingiunzione in atti), l'Ente creditore deve comprovare di aver osservato il percorso "amministrativo" in grado di abilitare l'emissione del provvedimento in atti, ancor più in presenza di esplicita richiesta dell'interessato di poter esporre i motivi di opposizione.

Difatti, i contenuti della decisione della Corte di Cassazione (Sez. unite n.16412 – 2007), risultano espliciti, nell'imporre il rispetto della correttezza del procedimento di formazione dell'atto opposto da parte dell'Ente creditore, in relazione al pagamento richiesto.

Ne consegue l'accoglimento della domanda, con la compensazione delle spese di lite, ex art.92 cpc, in ragione dell'aspetto documentale della controversia unitamente alla pronta soluzione della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano – Dr. Renato Umberto Dario Leuzzi [...] così decide:

- a) Accoglie la domanda giudiziale e per l'effetto annulla il provvedimento opposto (ord. Ingiunzione in atti);

- b) Compensa integralmente tra le parti, le spese di lite, giusto richiamo all'art.92 cpc e alle considerazioni che precedono.